



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IV COMMISSIONE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROPOSTA DI LEGGE N. 128/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE MICHELE MIRABELLO RECANTE: "DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ATTE AL CONTROLLO DEL SOVRADIMENSIONAMENTO DEI CINGHIALI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA".

-NUOVA VERSIONE-

Proposta di legge

Disposizioni straordinarie atte al controllo del sovradimensionamento dei cinghiali nel territorio della Regione Calabria

Art.1

Disposizioni generali

- a) La Regione Calabria nell' osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 156 di recepimento delle direttive 79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/ 411/ CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/ 244/ CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l' attività venatoria e tutela la fauna selvatica;

- b) Tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituiscono bene ambientale dello Stato e come tale sono tutelate e protette nell'interesse della comunità nazionale. Allo scopo di garantire a tutti i cittadini un giusto godimento delle risorse faunistiche della Regione e dell'ambiente naturale da esse caratterizzato, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l'incremento del patrimonio faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territorio, una organica difesa del suolo, delle acque e dell'aria dall'inquinamento ed una adeguata regolamentazione dell'attività venatoria.

Art.2

Finalità

La presente legge disciplina la gestione faunistica e venatoria "straordinaria" della caccia al cinghiale all'interno del territorio della regione Calabria nel rispetto del calendario venatorio e delle leggi nazionali e regionali vigenti, allo scopo di tutelare e gestire un piano per il riequilibrio controllato della popolazione dei cinghiali in sovradimensionamento. A tal fine la Regione si propone di:

- a) Individuare nel territorio regionale le aree che presentano problematiche dovute al sovradimensionamento della popolazione dei cinghiali;
- b)) Realizzare, attraverso appropriate forme di gestione faunistico-venatoria, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità (aree vocate e non vocate per la presenza del cinghiale);
- c) Monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tale specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture, alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;

Art.3

Piano di intervento

La regione Calabria sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale e gli Ambiti Territoriali di Caccia ATC predisporre un regolamento da inserire nel piano faunistico regionale che prevede:

- a) Individuazione dei territori che prevedono sovradimensionamento della popolazione di cinghiali;
- b) Definizione di un piano per il riequilibrio della specie;
- c) Interventi immediati per il recupero dei danni provocati alle coltivazioni.

Art. 4

Individuazione dei territori

1 Per le finalità previste dall'art. 2 la regione Calabria sentita la Consulta Faunistica Regionale e gli Ambiti Territoriali di Caccia individua:

- a) I territori vocati (porzioni del territorio agro-silvo-pastorale) per la presenza del cinghiale;
- b) I territori non vocati (territori dalla presenza diffusa di colture agricole danneggiate o potenzialmente danneggiabili) per la presenza del cinghiale.

Art. 5

Gestione venatoria

- 1) Per consentire il prelievo del cinghiale nelle aree vocate e non vocate dove non insistono divieti di caccia la Giunta Regionale, previo parere dell'ISPRA, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia dell'intero territorio, stabilisce inizialmente un piano di prelievo selettivo mediante metodi ecologici, successivamente se questi ultimi si dimostrassero inefficaci procede con la cattura e l'abbattimento della specie in questione.
- 2) Nel piano di prelievo o successivo abbattimento la regione Calabria stabilisce:
 - a) La motivazione;
 - b) La consistenza tendenziale della popolazione di cinghiali in sovradimensionamento;
 - c) La quantità oggetto del piano selettivo o eventualmente di successivo abbattimento;
 - d) Il periodo di svolgimento;
 - e) La durata delle operazioni;
 - f) La finalità a cui sono destinate le carni dei cinghiali abbattuti.

Art. 6

Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della regione Calabria

Art. 7

Entrata in vigore

La presente legge ha carattere di urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria